



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza MACERATA
Via 8 Marzo, 9 Piediripa Macerata Tel 0733-230243 Fax 0733-206357
e-mail: info@cassaedilemacerata.it C. F. 80004320430
www.cassaedilemacerata.it

Macerata 01 06 2016

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELL'INDENNITA' DI MALATTIA

La Cassa Edile di Macerata rimborserà, secondo lo schema sotto riportato, direttamente con accredito bancario, **alle imprese edili in regola con gli adempimenti**, le somme che le stesse hanno anticipato, in base all'art. 26 del CCNL, ai propri dipendenti ammalati. Questa indennità spetta per i soli operai non in prova, esclusivamente previa indicazione dell'assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT.

L'impresa per avere diritto alla prestazione, deve trasmettere alla Cassa Edile entro 40 giorni, pena decadenza del beneficio, le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati e copia del relativo certificato medico.

Integrazione malattia della Cassa Edile	
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è fino a 6 giorni	senza alcuna retribuzione
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 6 giorni	50% della retribuzione
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 12 giorni	100% della retribuzione
Per i giorni dal 4° al 20°	33% della retribuzione coefficiente 0,33
Per i giorni dal 21° al 180°	11% della retribuzione coefficiente 0,107
Per i giorni dal 181° al 365°	50% della retribuzione coefficiente 0,5

Si rimborsano 6 giorni alla settimana, con esclusione delle domeniche e delle festività (art. 19 CCNL).

L'indennità di malattia erogata all'impresa dalla Cassa Edile è rapportata alle 450 ore imputate al lavoratore in questione nei tre mesi interi di calendario precedente l'evento (allegato E al contratto). Nel caso in cui tali ore siano inferiori al minimo di 450, il rimborso è proporzionalmente ridotto, ma se il lavoratore è stato assunto nei tre mesi precedenti l'evento, non si tiene conto della quantità di ore inferiori a 450. Nel calcolo delle 450 registrate al lavoratore nelle casse edili si tiene conto delle ore lavorate e di quelle comunque retribuite, delle festività, delle malattie \ infortuni, CIG e permessi. Sono, quindi, escluse le ferie.

Per le malattie di lunga durata (dal 181° al 365° giorno), il CCNL al comma 6 dell'art. 26 prevede l'erogazione della quota giornaliera con il coefficiente per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

Il trattamento economico per i lavoratori part-time è proporzionalmente ridotto in riferimento all'orario effettuato.

Si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo, a meno che non ci siano certificazioni mediche ed eventuali altre attestazioni che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi.

Il trattamento economico è assicurato fino alla permanenza del rapporto di lavoro, così detto periodo di comporta, che è di 9 mesi consecutivi, oppure calcolato nell'arco dei 20 mesi anche per periodi non consecutivi. È previsto in 12 mesi per anzianità del lavoratore superiore a 3 anni e mezzo.

L'impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell'istituto realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare, da parte della Cassa Edile, una erogazione indebita dal momento che al comma 6 dell'art. 26 ed allegato E comma 3 è dovuta la prestazione per le "giornate indennizzate dall'INPS".

Maggiorazione caposquadra La maggiorazione va computata solamente sull'imponibile degli accantonamenti e non su quelli dei contributi Cassa Edile.

Il Coordinatore
CASSA EDILE MACERATA
Dott.ssa Stefania Domizioli

